

# **Trentino Riscossioni s.p.a.**

Sede legale:  
Via Romagnosi, 9  
38100 TRENTO

✉ info@trentinoriscossionispa.it  
☎ 0461/495532  
☎ 0461/495510

Trento, 15 maggio 2007  
Prot. 616/0038

**OGGETTO:** Circolare n. 1/2007. Aliquote IRAP sul territorio provinciale per l'anno 2007

**Spett.le**

Associazione Albergatori della Provincia di Trento  
Via Degasperi, 77  
38100 TRENTO

**Spett.le**

Gruppo Giovani Albergatori  
Via Degasperi, 77  
38100 TRENTO

**Spett.le**

Associazione Artigiani e piccole Imprese della Provincia di Trento  
Via Brennero, 182  
38100 TRENTO

**Spett.le**

Associazione Contadini Trentini  
Via Bergamo, 26  
38023 CLES (TN)

**Spett.le**

Associazione Industriali  
Via Degasperi, 77  
38100 TRENTO

**Spett.le**

Unione Commercio Turismo e Attività di Servizio  
Via Solteri, 78  
38100 TRENTO

**Spett.le**

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura  
Via Calepina, 13  
38100 TRENTO

**Spett.le**

C.I.A. – Confederazione Italiana Agricoltori  
Via Maccani, 189  
38100 TRENTO

**Spett.le**

Confesercenti  
Via Maccani, 207  
38100 TRENTO

**Spett.le**

Federazione provinciale Scuole Materne  
Via Degasperi, 34/1  
38100 TRENTO

**Spett.le**

Federazione Trentina delle Cooperative  
Via Segantini, 10  
38100 TRENTO

**Spett.le**

Ordine dei Dottori Commercialisti  
Via Belenzani, 39  
38100 TRENTO

**Spett.le**

Ordine dei Consulenti del Lavoro  
Via Mazzini, 14  
38100 TRENTO

**Spett.le**

Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali  
Viale Trieste, 13  
38100 TRENTO

**Spett.le**

Unione Agricoltori  
Via Guardini, 73  
38100 TRENTO

**Spett.le**

Unione Contadini  
Via Giusti, 40  
38100 TRENTO

**Spett.le**

FIAVET (Agenzie di viaggio del Trentino)

Via Solteri, 78

38100 TRENTO

**Spett.le**

L.A.P.E.T. (Associazione Nazionale Tributaristi)

Via Gorizia, 79

38100 TRENTO

**e, p.c.: Spett.le**

**Agenzia delle Entrate**

Direzione Provinciale di Trento

Via Brennero, 133

**38100 TRENTO**

**e, p.c.: Spett.le**

**Guardia di Finanza**

**Comando Regionale Trentino Alto-Adige**

Via Vannetti, 15

**38100 TRENTO**

La presente circolare illustra le aliquote IRAP in vigore nella Provincia Autonoma di Trento e fornisce alcuni chiarimenti in merito alla loro applicazione.

## **1. ALIQUOTE IRAP**

Si elencano di seguito le aliquote IRAP in vigore nella Provincia Autonoma di Trento nei diversi periodi d'imposta e per le diverse categorie di contribuenti. Si evidenziano in particolare le aliquote previste per il periodo d'imposta 2007.

<b>Categorie di contribuenti</b>	<b>Anno imposta 1998/99</b>	<b>Anno imposta 2000</b>	<b>Anno imposta 2001</b>	<b>Anno imposta 2002</b>	<b>Anni imposta 2003 2004</b>	<b>Anni imposta 2005 2006</b>	<b>Anno imposta 2007</b>
Soggetti operanti nel settore agricolo, cooperative della piccola pesca e loro consorzi	<b>1,9%</b>	<b>1,9%</b>	<b>1,5%</b>	<b>0,9%</b>	<b>0,9%</b>	<b>0,9%</b>	<b>2,75%</b>
Banche, altri enti e società finanziari e imprese di assicurazione	<b>5,4%</b>	<b>5,4%</b>	<b>5%</b>	<b>4,75%</b>	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>
Amministrazioni pubbliche ( <b>metodo retributivo</b> )	(fino a 40 milioni)	(oltre 40 e fino a 150 milioni)	<b>8,5%</b>	<b>8,5%</b>	<b>8,5%</b>	<b>8,5%</b>	<b>8,5%</b>
	Pers.dip: <b>9,6%</b> Altro pers. <b>6,6%</b>	Pers.dip.: <b>3,8%</b>					
Produzione nei comuni inclusi nell'obiettivo 2 e nelle aree phasing out	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>3,25%</b>	<b>3,25%</b>	<b>3,25%</b>	<b>3,25%</b>	<b>3,25%</b>
Nuove imprese	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>3,25%</b>	<b>3,25%</b>	<b>3,25%</b>	<b>3,25%</b>	<b>3,25%</b>
Agenzie di viaggio e turismo	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>3,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>
Alberghi e ristoranti	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>3,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>
Onlus	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>3,25%</b>	<b>3,25%</b>	<b>esenti</b>	<b>esenti</b>
Tutti gli altri soggetti	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>	<b>4,25%</b>

## **2. CHIARIMENTI IN MERITO AGLI INTERVENTI LEGISLATIVI**

La Provincia ha previsto negli anni la riduzione delle aliquote del tributo con diversi interventi legislativi<sup>1</sup>. Si forniscono alcuni chiarimenti sugli interventi che hanno riflessi sull'anno d'imposta 2007 e sugli anni successivi.

### **2.1 Soggetti operanti nei comuni inclusi nelle aree previste dall'obiettivo 2 e nelle aree phasing out**

Anche per i **periodi d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007 e 1° gennaio 2008** l'aliquota dell'IRAP è fissata nella misura del **3,25 per cento**, limitatamente al valore della produzione netta realizzata nel territorio di

<sup>1</sup> La Provincia ha disciplinato, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, la misura dell'aliquota del tributo con le proprie leggi 22 marzo 2001, n. 3, 31 dicembre 2001, n. 11, 19 febbraio 2002, n. 1, 11 giugno 2002, n. 8, 30 dicembre 2002, n. 15, 12 maggio 2004, n. 4, 10 febbraio 2005, n. 1, 29 dicembre 2005, n. 20 ed infine con la legge 29 dicembre 2006, n. 11.

comuni inclusi nelle aree previste dall'obiettivo 2 e nelle aree phasing out<sup>2</sup>. Queste aree sono individuate nel documento unico di programmazione (DOCUP) 2000-2006<sup>3</sup>. L'elenco di tali comuni è disponibile sul sito: [www.provincia.tn.it/Europa/DOCUP/elenco.htm](http://www.provincia.tn.it/Europa/DOCUP/elenco.htm).

I soggetti interessati alla riduzione dell'aliquota IRAP sono:

- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, che dispongano della qualifica di media, piccola o micro impresa;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, che dispongano della qualifica di media, piccola o micro impresa;
- le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (Tuir), nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del Tuir, che dispongano della qualifica di media, piccola o micro impresa;
- le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del Tuir esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo Tuir.

La riduzione dell'aliquota spetta a condizione che i soggetti individuati siano in possesso di stabilimenti, di cantieri, di uffici o di basi fisse, operanti per non meno di tre mesi nei predetti comuni.

Nel caso di attività esercitata anche nel territorio di comuni non inclusi nelle aree previste dall'obiettivo 2 e nelle aree phasing out, ai fini della determinazione del valore della produzione netta che si considera realizzata in tali comuni, si fa riferimento all'incidenza delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato - compresi i redditi assimilati e gli utili agli associati in partecipazione - addetto con continuità nel territorio dei comuni di cui si tratta rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte dai medesimi soggetti.

La definizione di media, piccola e di microimpresa **a partire dal 1° gennaio 2005** è contenuta nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE<sup>4</sup>.

Secondo la definizione adottata dalla Commissione Europea, le imprese devono presentare contemporaneamente le seguenti tre caratteristiche:

- a) meno di 250 dipendenti;
- b) un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di ECU, o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di ECU;
- c) la caratteristica dell'autonomia.

## 2.2 Nuove iniziative produttive

Per le nuove iniziative produttive intraprese nel **2007** e nel **2008**<sup>5</sup> l'aliquota dell'IRAP è determinata nella misura del **3,25 per cento**. Tale aliquota si applica per il primo anno di imposta e per i due successivi<sup>6</sup>.

---

<sup>2</sup> L'articolo 22, comma 4, della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11, prevede che l'articolo 4, commi 1 e 1 bis, della L.P. 22 marzo 2001, n. 3, si applica anche per il periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007.

<sup>3</sup> approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2506 del 6 ottobre 2000.

<sup>4</sup> pubblicata nella G.U.U.E. 20 maggio 2003, n. L 124.

Per iniziative produttive si intendono le attività di tipo imprenditoriale (non quindi le attività derivanti da arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del Tuir).

Non si considerano nuove iniziative produttive inoltre quelle derivanti da trasformazione, fusione o scissione, nonché da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata sul territorio provinciale.

Si ricorda la precedente aliquota ridotta nella misura del 3,25 per cento che può riguardare comunque anche l'anno d'imposta 2007, per le nuove iniziative produttive intraprese nel 2005. Tale aliquota infatti si applicava per il primo anno di imposta e per i due successivi<sup>7</sup>.

### **2.3 Agricoltura**

Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi<sup>8</sup>, anche per i **periodi d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007 e del 1° gennaio 2008** l'aliquota dell'IRAP è **ridotta di un punto percentuale** rispetto alla misura prevista per il medesimo periodo di imposta dalla vigente normativa statale<sup>9</sup>.

L'aliquota Irap in materia di agricoltura a livello nazionale è pari per il 2006 all'1,9 per cento e per il 2007 al 3,75 per cento<sup>10</sup>. Ne consegue che in provincia di Trento il tributo risulta fissato per il **2006, allo 0,9 per cento** e per il **2007, al 2,75 per cento**.

Si fa presente comunque che, come già avvenuto per l'aliquota IRAP "agricola" per il periodo 2006, il legislatore con la prossima manovra finanziaria potrebbe modificare la predetta aliquota nazionale per l'anno 2007. Ciò comporterebbe automaticamente una corrispondente modifica dell'aliquota provinciale.

### **2.4 Onlus**

Si ricorda che a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2005 sono esentate<sup>11</sup> dal pagamento dell'IRAP le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)<sup>12</sup>.

### **2.5 Soggetti passivi del tributo provinciale sul turismo**

L'articolo 22 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11 prevede, per i soggetti appartenenti alle categorie economiche che beneficiano degli effetti della promozione turistica e che sono soggetti passivi del tributo provinciale sul turismo,<sup>13</sup> una riduzione d'aliquota IRAP, sino alla misura massima dell'1 per cento,

---

<sup>5</sup> L'agevolazione spetta ai soggetti diversi da quelli di cui agli articoli 6, 7 ed al comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (banche e altri enti e società finanziari, imprese di assicurazione, soggetti operanti nel settore agricolo e cooperative della piccola pesca e loro consorzi).

<sup>6</sup> La riduzione dell'aliquota è prevista dall'articolo 27, comma 3, della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

<sup>7</sup> La riduzione dell'aliquota è prevista dall'articolo 12, comma 2, della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

<sup>8</sup> di cui all'articolo 10 del DPR 29.9.1973, n. 601.

<sup>9</sup> ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

<sup>10</sup> ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 390, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

<sup>11</sup> L'esenzione è prevista dall'articolo 12, comma 3, della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

<sup>12</sup> individuate dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

<sup>13</sup> istituito ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20.

di una percentuale, da individuare con deliberazione di Giunta provinciale, differenziata sulla base dei criteri stabiliti per la determinazione del tributo sul turismo.

Essendo stata rinviata l'operatività del tributo sul turismo ad anni successivi al 2007, per il periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007 **non opera neppure la correlata riduzione d'aliquota IRAP.**

### **3. ALTRI CHIARIMENTI E INFORMAZIONI**

Per gli altri aspetti in merito agli interventi legislativi della Provincia si confermano le istruzioni contenute nella precedente circolare n. 1/2003 del 9 giugno 2003. Anche per quanto riguarda le modalità applicative, gli aspetti relativi alla determinazione degli acconti d'imposta e la competenza della gestione dei quesiti e delle istanze di interpello, si rinvia alle istruzioni impartite con la predetta circolare.

La normativa provinciale, le circolari provinciali, le aliquote, le risposte alle domande ricorrenti ed altre informazioni relative all'IRAP sono disponibili sul sito della Provincia Autonoma di Trento al seguente indirizzo:

<http://www.provincia.tn.it/tributi/IRAP/default.htm>.

Distinti saluti.

EM

- dott.ssa Antonella Chiusole –  
DIRETTORE GENERALE